



# COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 22 DEL 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONI**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:30, presso lo stabile comunale sito in Via Molini, 46 denominato "Casa Don Giuseppe", per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
SALIGARI GIUSEPPE	X	
TRINCA COLONEL TIZIANO	X	
DA PRADA DARIO	X	
ROBUSTELLINI GIUSEPPE	X	
CECINI SIMONE	X	
CASPANI MARIKA	X	
PATELLI MARINO		X
DA PRADA MARCO	X	
SALA TENNA ANTONIO		X
PATELLI PATRIZIA		X
SIMONELLI BRUNO		X

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, Segretario Comunale.  
Il DOTT. GIUSEPPE SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e con la presenza dell'Assessore esterno TURCATTI Micaela, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21/2020 e 35/2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente le tariffe Tari per l'anno 2020 e il Piano Finanziario;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 18 del 31.07.2014, come modificato da ultimo dalla deliberazione n. 20 in data odierna che per l'anno 2021;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.06.2021 è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**RICORDATO CHE** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come sopra approvato espone un costo complessivo di € 230.666,00 ripartito in:

- € 193.253,00 relativamente alla parte variabile
- € 37.412,00 relativamente alla parte fissa ;

**TENUTO CONTO** che il totale calcolato per il Comune di Grosotto non rientra nei limiti imposti da Arera, ma per il calcolo delle tariffe a carico dei contribuenti ci si baserà sul limite massimo di crescita di € 199.085,00; tenendo in considerazione quindi l'importo di € 199.085,00 di cui € 166.795,00 per parte variabile ed € 32.290,00 per parte fissa,

**DATO ATTO** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, pari a € 199.085,00 per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, pari a € 194.305,00, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella misura del 2,50% in quanto non è previsto il superamento di detto limite;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 4%";

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 652, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

**PRESO ATTO** inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota fissa e quota variabile secondo indicazioni di ARERA e tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali, con il riparto sotto riportato:

- 21 % a carico delle utenze domestiche;
- 79% a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che si è ritenuto di mantenere invariati i coefficienti già stabiliti per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2019 per l'applicazione della parte variabile della tariffa;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art.1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni e che pertanto non si configurano quali aiuti di stato;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti ed è per tale ragione che queste agevolazioni non sono state contemplate nel Regolamento Tari, provvedimento di carattere generale ed avente valore per più anni, ma vengono definite in questo deliberato;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del*

*servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il **Comune di Grosotto** la somma di **€ 6.515,00**;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati per **€ 9.524,00**;

APPRESO altresì che il Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art. 53 del dl “Sostegno bis” (dl 73 del 2021) per complessivi 500 milioni di euro, dei quali al Comune di Grosotto secondo le stime di IFEL spettano € 6.983,00, è destinato all'adozione di “ misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni e delle utenze domestiche”, contemplando pertanto finalità più ampie rispetto alla sola solidarietà alimentare” attivata nel 2020 e conseguentemente tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione degli onere TARI sulle utenze domestiche;

ACCERTATO che lo stanziamento ex art 6 del DL 73, pari ad € 6.515,00 è necessariamente da impiegare per le utenze non domestiche e ritenuto di destinare tali fondi alla riduzione sino all'annullamento, sia della parte fissa che di quella variabile, della tariffa TARI delle utenze non domestiche che siano state oggetto di chiusura obbligatoria nel corso del 2021 o che abbiano avuto una perdita di fatturato annualità 2020 su annualità 2019 di almeno il 20%; dando atto pertanto che la percentuale di riduzione verrà determinata in un momento successivo con determina dell'ufficio Amministrativo che vi provvederà in autonomia per le utenze che sono state oggetto di provvedimento di chiusura nell'anno 2021 e su specifica istanza per quelle che hanno subito perdita di fatturato; precisando che le riduzioni non sono cumulative e che la % di agevolazione sarà uguale per tutti gli aventi diritto;

VALUTATO di destinare il fondo per riduzioni COVID anno 2020 non utilizzato pari ad € 9.524,00 e l'intero fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del DL.” Sostegni bis” di presunti € 6.983,00 e così per complessivi € 16.507,00 a favore delle utenze domestiche;

DATO ATTO che non sono stati definiti né con disposizioni normative né con provvedimenti di ARERA, criteri per l'assegnazione delle riduzioni/agevolazioni de quo;

RITENUTO che l'emergenza COVID 19 abbia avuto effetti negativi sull'intera popolazione e valutato inopportuno limitare le agevolazioni a singole categorie di utenze;

VALUTATO pertanto che l'importo di € 16.507,00 venga destinato ad agevolazioni per emergenza COVID 19, a favore di tutte le utenze domestiche in misura ugualitaria, da applicare sia in relazione alla parte fissa che alla parte variabile;

**RILEVATO** che gli interventi di cui sopra rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 – che l'Ente intende finanziare tramite apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, mantenendo gli equilibri di bilancio, ovvero utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39 comma 1 del D.L. 104/2020, oltre alle risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e dell'art 53 del DL Sostegni bis;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**ACQUISTO** altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213,

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 7 consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

1. Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di Prendere Atto del PEF 2021 approvato con la precedente delibera n. 21 in data odierna, dando atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;

3. Di Determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>79%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>21%</b>

4. Di Determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

#### Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
<b>FASCIA A</b>	1	0,24	1	<b>1,24</b>
<b>FASCIA B</b>	2	0,24	1,17	<b>1,41</b>
<b>FASCIA C</b>	3	0,24	1,27	<b>1,51</b>
<b>FASCIA D</b>	4	0,24	1,34	<b>1,58</b>
<b>FASCIA E</b>	> 4	0,24	1,41	<b>1,65</b>

#### Utenze non domestiche anno 2021

Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33	1,75	<b>2,08</b>
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,33	1,31	<b>1,64</b>
3 - Stabilimenti balneari	0,33	1,31	<b>1,64</b>
4 - Esposizioni, autosaloni	0,33	1,31	<b>1,64</b>
5 - Alberghi con ristorante	0,33	1,75	<b>2,08</b>
6 - Alberghi senza ristorante	0,33	1,75	<b>2,08</b>
7 - Case di cura e riposo	0,33	1,75	<b>2,08</b>
8 - Uffici, agenzie,	0,33	1,75	<b>2,08</b>
9 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,33	1,75	<b>2,08</b>
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,33	1,75	<b>2,08</b>
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,33	1,75	<b>2,08</b>
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,33	1,31	<b>1,64</b>
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,33	1,31	<b>1,64</b>
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	1,31	<b>1,64</b>
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,33	1,31	<b>1,64</b>
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,33	2,92	<b>3,25</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,33	2,33	<b>2,66</b>
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33	2,33	<b>2,66</b>
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33	2,33	<b>2,66</b>
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,33	2,92	<b>3,25</b>
21 - Discoteche, night club	0,33	1,75	<b>2,08</b>

5. Di Dare Atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

6. Di Dare Atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

7. Di Riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

8. Di Stabilire per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata "acconto": 01.12.2021

2^ rata "saldo/conguaglio": 28.02.2022

9 Di Approvare le seguenti riduzioni/agevolazioni:

a) stanziamento di complessivi € 6.515,00 a favore delle utenze non domestiche da applicare per riduzione, sino all'annullamento, sia della parte fissa che di quella variabile, della tariffa TARI delle utenze non domestiche che siano state oggetto di chiusura obbligatoria nel corso del 2021 o che abbiano avuto una perdita di fatturato annualità 2020 su annualità 2019 di almeno il 20%; dando atto pertanto che la percentuale di riduzione verrà determinata in un momento successivo con determina dell'ufficio Amministrativo che vi provvederà in autonomia per le utenze che sono state oggetto di provvedimento di chiusura nell'anno 2021 e su specifica istanza per quelle che hanno subito perdita di fatturato; precisando che le riduzioni non sono cumulative e che la % di agevolazione sarà uguale per tutti gli aventi diritto

b) stanziamento di complessivi € 16.507,00 per agevolazioni per emergenza COVID 19, a favore di tutte le utenze domestiche in misura ugualitaria, da applicare sia in relazione alla parte fissa che alla parte variabile;

10 Di Dare Atto che le riduzioni/agevolazioni di cui sopra saranno finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell'art 1 comma 660 della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio, salvo conferma dello stanziamenti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, dello stanziamento derivante dal Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art. 53 del DL 73/2021, oltre all'importo di € € 9.524,00 resti fondi COVID 19 di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020;

11 **Di Dare Atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

**12 Di Provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

**13 Di Demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

**14 Di Trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

**15 Di Dichiarare**, con separata votazione unanime/con voti favorevole unanime, espressa in forma palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*DOTT. GIUSEPPE SALIGARI*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*ING. TRINCA COLONEL TIZIANO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.